

# ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE: IL NUOVO REGOLAMENTO

**dott.sa Gabriella Gamba**  
*dirigente DTTSIS e direttore APC5*

Il decreto ministeriale 5 novembre 1987 n. 508 può essere considerato la prima attuazione sistematica dell'accesso alla professione di autotrasportatore di merci; con esso si prevedeva, per ottenere l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la dimostrazione, oltre che dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974 n. 298, anche di quelli relativi all'idoneità morale, alla capacità finanziaria ed alla capacità professionale.

In attuazione di tale decreto, furono emanate disposizioni normative ed esplicative anche per meglio definire l'ambito temporale di applicazione e di esenzione delle imprese interessate (DM 8.3.1998 n. 100).

Successivamente sono stati emanati il DM 16 maggio 1991 n. 198 e il decreto legislativo 14 marzo 1998 n. 84 in attuazione di ulteriori direttive comunitarie in materia. Si deve specificare che tale ultimo decreto legislativo di fatto non è mai stato applicato in quanto lo stesso rinviava a specifici regolamenti attuativi che non sono stati mai divulgati perché nel frattempo veniva emanata la direttiva 98/76/CE che ha riordinato l'intera materia unificando l'accesso alla professione relativo al trasporto di merci con quello relativo al trasporto di viaggiatori.

La direttiva 98/76/CE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 22.12.2000 n. 395.

Poiché tale decreto è stato oggetto di numerose osservazioni da parte del comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e di tutte le associazioni di categoria, si è resa necessaria una modifica dello stesso, sempre nei limiti consentiti dalla direttiva comunitaria, per rendere attuabili e non eccessivamente penalizzanti le disposizioni di legge.

Le predette modifiche sono contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2001 n. 478 che prevede fra l'altro, al fine di non creare vuoti normativi, che fino all'emanazione del regolamento attuativo previsto dal citato decreto legislativo 395/2000, continuano ad applicarsi, relativamente all'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, tutte le disposizioni contenute nel DM 16 maggio 1991 n. 198, ed in materia di accesso alla professione di viaggiatori quelle contenute nel DM 20 dicembre 1991 n. 448.

Attualmente quindi le due normative rimangono separate e per quanto riguarda il settore merci continuano ad essere applicabili i contenuti dell'art. 8 del predetto DM 198/91 relativamente al rilascio dell'attestato di capacità professionale in esenzione ed allo stesso modo si applicano le disposizioni nello stesso DM contenute in materia di onorabilità, capacità finanziaria e professionale. Gli esami per il conseguimento della capacità professionale continuano a svolgersi davanti alle Commissioni di esame regionali.

Per poter quindi esercitare oggi la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, l'impresa di autotrasporto deve ottenere l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dimostrando ancora i requisiti previsti dall'art. 13 della legge n. 298/74, ed anche gli specifici requisiti relativi all'accesso alla professione (onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale).

Entrando brevemente nel merito della nuova disciplina, va precisato che

il decreto legislativo 395/2000 prevede che a dirigere l'attività di trasporto in maniera continuativa ed effettiva ed in una sola impresa (di trasporto) debba essere una delle seguenti figure: amministratore unico o membro del consiglio di amministrazione per le società di capitali; socio illimitatamente responsabile per le società di persone; titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare; dipendente al quale sia stata espressamente conferito l'incarico di dirigere l'attività di autotrasporto dell'impresa.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'art. 20 del su citato decreto legislativo, sarà abrogato l'art. 13 della predetta legge n. 298/74 (unitamente agli articoli 20 comma 1 n. 5) e n. 6, 22 e 23 commi 1 e 3 e 25 comma 2 della stessa legge) e, pertanto, per ottenere la prevista iscrizione all'Albo, si dovrà dimostrare soltanto l'onorabilità, la capacità finanziaria e quella professionale.

- Il requisito dell'onorabilità deve, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 395/2000, essere posseduto dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dall'amministratore unico ovvero dai membri del Consiglio di amministrazione dei soci illimitatamente responsabili per le società di persone e dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

Lo stesso articolo prevede dettagliatamente le tipologie di reati o di sanzioni che fanno perdere il requisito dell'onorabilità.

- La capacità finanziaria sussiste se vi è disponibilità di risorse finanziarie di cinquantamila euro e di ulteriori cinquemila euro per ogni autoveicolo successivo al primo, di cui l'impresa di autotrasporto venga in possesso.

Per accertare la sussistenza della capacità finanziaria la provincia dovrà valutare i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e la possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio (art. 6 comma 2).

La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata dalle banche con le modalità che saranno indicate nell'emanando regolamento.

- Il requisito della idoneità professionale si dimostra con il possesso dell'attestato di idoneità professionale ottenuto a seguito di superamento di esame che consiste in 60 domande con risposte a scelta fra risposte alternative ed una esercitazione su un caso pratico.

L'esame si considera superato se il candidato ottiene almeno 30 punti relativamente alle 60 domande e 20 punti sul caso pratico ed un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove di almeno 60 punti.

Il Dipartimento trasporti terrestri ha predisposto un congruo numero di quiz e sta per rendere pubblici l'elenco dei quesiti e delle esercitazioni.

Possono partecipare alle prove d'esame le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, non interdette e non inabilite, in possesso di un titolo di

studio di istruzione secondaria ovvero che abbiano frequentato un corso di preparazione agli esami presso organismi debitamente autorizzati. Le prove d'esame vanno sostenute presso le province nel cui territorio risulta la residenza anagrafica.

Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verrà tenuto l'elenco, consultabile anche per via telematica, delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di idoneità professionale.

Gli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 395/2000 prevedono in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, le modalità di comunicazione ed i provvedimenti che l'autorità competente (cioè le province competenti) dovrà prendere assicurando la partecipazione dell'impresa al procedimento.

La materia relativa all'accesso alla professione, già di per sé complessa, rientra in quella più ampia della tenuta dell'Albo e pertanto è transitata, o meglio sta transitando, operativamente agli organismi territoriali. Il passaggio è difficile e difforme sul territorio e non agevola certo la categoria degli autotrasportatori.

Dopo l'emanazione del regolamento attuativo, approvato in Conferenza unificata, ed attualmente al Consiglio di Stato, anche le Commissioni regionali d'esame cesseranno la loro attività e saranno sostituite dalle Commissioni provinciali le quali tuttavia dovranno seguire le regole dettate dalla normativa dello Stato, ivi comprese, come detto, le modalità di svolgimento degli esami ed i quesiti validi sull'intero territorio nazionale.